



DECRETO DIRIGENZIALE N. 63 /DA del 03 MAR 2025

Oggetto: Contenzioso Basile Salvatore/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Cosimo Messina

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 1596/22 tra le parti Basile Salvatore /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 143/25 del 28/01/25, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 700,00 oltre ad interessi e rivalutazione per € 60,80, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 389,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 547,86 da distrarsi all'avv. Cosimo Messina, come da conteggio in calce, per un totale complessivo di € 1.308,66;

VISTA la delega con cui Basile Salvatore autorizza il Consorzio a pagare la somma di € 760,80 a lui dovuta a seguito della sopra menzionata sentenza, direttamente al legale avv. Cosimo Messina;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impiegare** la somma di € 1.308,66 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 145/25 del 28/01/25 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 760,80, spettante a Basile Salvatore, all'avv. Cosimo Messina nato a Milazzo il 29/06/70 c.f. MSSCMP70H29F206J tramite bonifico sul c/c IBAN IT73B 03069 82072 100000 003793 allo stesso intestato;

•

- **Effettuare** in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 547,86 al lordo della R.A. e come da conteggio in calce, a favore all'avv. Cosimo Messina nato a Milazzo il 29/06/70 c.f. MSSCMP70H29F206J tramite bonifico sul c/c IBAN IT73B 03069 82072 100000 003793 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

| Sentenza 143/25 - G.d.P. di Messina | |
|-------------------------------------|----------|
| avv. Cosimo Messina | |
| Spese non impon. | € 43,00 |
| Onorari | € 346,00 |
| Spese generali | € 51,90 |
| CPA | € 15,92 |
| Tot. Imponibile | € 413,82 |
| IVA | € 91,04 |
| Tot. Fattura | € 547,86 |
| Ritenuta d'acconto 20% su € 397,90 | € 79,58 |
| Netto da liquidare | € 468,28 |

*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*



N.RG 1596/ 2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

Il Giudice di Pace, dott.ssa Santa Nastasi Nastasi, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1596/2022 R.G., avente ad oggetto: azioni di competenza del giudice di Pace in materia di risarcimento danni

t r a

Basile Salvatore (C.F.:BSLSVT64A22F206R), elett.te dom.to in Barcellona P.G., Via Arcodaci n. 26, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Messina che lo rapp.ta e difende per procura in atti

a t t o r e

c o n t r o

Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.), in persona del Presidente *pro tempore*, C.F./P. IVA: 01962420830, rapp.to e difeso dall'Avv. Daniele Failla del Foro di Siracusa ed elett.te dom.to in Messina, Via Nino Bixio n. 89, presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio, per procura in atti

c o n v e n u t o

Lo svolgimento del processo viene omesso secondo la nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/09.

i n f a t t o e i n d i r i t t o

Preliminamente deve darsi atto dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti.

L'istante avanzava la propria pretesa in citazione deducendo che, in data 05.08.21 intorno alle ore 15,30, circa, il signor Basile Salvatore, alla guida della vettura Mercedes Classe B di sua proprietà, percorreva l'autostrada A/20, con direzione ME/PA, quando, giunto all'interno

della galleria Mongiove alcuni calcinacci staccatisi dalla volta della galleria colpivano il parabrezza della vettura lesionandolo.

Concludeva affinché, previa declaratoria della responsabilità del CAS convenuto, quest'ultimo venisse condannato al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 919,04, oltre interessi in misura e decorrenza di legge e svalutazione monetaria.

Il convenuto Consorzio si costituiva contestando gli assunti avversari e concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande, perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, in caso di accertamento di responsabilità o corresponsabilità a carico del convenuto, di limitare il risarcimento al *quantum* emerso in istruttoria.

Ai fini della decisione, deve preliminarmente rilevarsi l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., atteso che, per come emerge dagli atti di causa, il sinistro si è verificato sulla A/20, direzione ME/PA, Galleria Mongiove.

Invero, è configurabile la responsabilità per cose in custodia a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la disponibilità e l'effettiva possibilità del controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile a un rapporto di custodia.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. Civ., n. 21508/2011; Cass. Civ., n. 6101/2013; Cass. Civ., n. 7805/2017) e, nel caso che ci occupa, tale rapporto di custodia si individua in capo al CAS che ha la titolarità e la gestione delle Autostrade Siciliane (Cass. Civ., n. 4495/2011).

Sulla scorta degli insegnamenti della Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 2482/2018), in diritto deve rilevarsi che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

In ordine al nesso causale, secondo la fondamentale elaborazione delle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenze del 11.01.2008, nn. 576 ss.), ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme



restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della *condicio sine qua non*).

Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto e al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano *ex ante* idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale che, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella secondo l'*id quod plerumque accidit* e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile *ex ante* (se non di vera e propria prognosi postuma).

Sempre secondo gli insegnamenti della Cassazione, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, dovendosi valutare tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..

Al fine di verificare l'assolvimento degli oneri probatori posti a carico delle parti devono esaminarsi le risultanze dell'istruttoria svolta.

Il teste sig. Coppolino Albert Joe ha dichiarato di aver assistito al fatto perché, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, si trovava alla guida della propria autovettura subito dietro quella dell'attore ed ha, tra l'altro, riferito: “[...] Percorrevo l'A/20



in direzione verso Palermo e all'interno della galleria Mongiove vedeva una nuvola di polvere che scendeva dalla volta della galleria subito sopra il mezzo del Basile... In seguito all'occorso subito dopo la galleria ho visto l'auto del signor Basile accostare nella corsia di emergenza ed io ho fatto lo stesso per accertarmi che il conducente dell'auto che mi precedeva non avesse avuto problemi ... Dopo essermi fermato mi sono avvicinato al conducente della Mercedes, il sig. Basile, e accertatomi che stesse bene poiché avevo visto in seguito alla caduta di calcinacci l'auto Mercedes un po' sbandare, ho lasciato i miei dati ove servisse al signor Basile ... Ricordo di avere visto scheggiature sul parabrezza della Mercedes ed anche molto polvere e calcinacci... Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate l'autovettura del sig. Basile ed i danni dalla stessa riportati in tale occasione [....]”.

Dal compendio istruttorio, dunque, si ritiene che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, potendo dirsi che l'occorso sia stato causato dal distacco di materiale (calcinacci) dalla volta della galleria.

Ciò posto, al fine dell'individuazione dell'onere probatorio a carico del gestore bisogna far ricorso alla differenza tra cause di danno intrinseche ed estrinseche, ovverosia tra difetti strutturali dei beni, o cattiva manutenzione degli stessi, e situazioni di rischio presenti sulla strada per cause riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e naturali. Ciò comporta che, nel primo caso, come quello che ci occupa, l'onere probatorio a carico del gestore della strada è più gravoso, emergendo con più evidenza la violazione dell'obbligo di manutenzione e cura della cosa e l'assenza del caso fortuito, mentre, nel secondo caso, l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (cfr. *ex multis* Cass. Civ., n. 7763/2007; Cass. Civ., n. 2308/2007; Cass. Civ., n. 11096/2020).

Il CAS convenuto, tenuto ad una diligente custodia e manutenzione dei beni sottoposti alla sua sorveglianza, non ha assolto al proprio onere probatorio della sussistenza del caso fortuito, nemmeno relativamente alla condotta del danneggiato *ex art. 1227, comma 1, c.c.* tenuto conto che non è, in alcun modo, emerso che l'attore abbia tenuto una condotta di guida inadeguata e non conforme alle regole di comune prudenza. In ogni caso, la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte (Cass. 23148/2014) e, nel caso che ci occupa, detta prova non è stata fornita.

Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Consorzio



convenuto e ribadito, viceversa, come non sia stata dimostrata qualsivoglia responsabilità concorrente del danneggiato o la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito, il convenuto deve essere condannato alla refusione dei danni subiti dall'attore.

In ordine alla quantificazione dei danni riportati dall'autovettura di proprietà dell'attore, va rilevato che la perizia di parte, sebbene confermata in udienza, per costante orientamento della S.C., non ha effettivo valore probatorio potendo invece assumere valore indiziario dal quale il giudice può trarre una presunzione semplice, costituendo essa perizia una mera allegazione difensiva e potendo utilizzarsi come strumento di valutazione equitativa del danno.

Pertanto, alla stregua dei risultati dell'istruzione probatoria e della documentazione fotografica allegata riproducente le lesioni riportate dal parabrezza, emergendo la necessità della sostituzione dello stesso, tenuto conto della media difficoltà di effettuazione dei lavori, del numero di ore effettivamente occorrenti per il suo ripristino e del relativo costo orario, secondo il criterio della comune esperienza, si ritiene congrua la quantificazione di detti danni nel complessivo importo di € 700,00.

Alla superiore somma, calcolata all'attualità e pertanto non soggetta a rivalutazione, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da calcolarsi secondo il criterio di cui alla nota sentenza Cass. n. 1712/95, dunque non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutata anno per anno a partire dalla data della domanda fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolare, sulla somma liquidata all'attualità, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell'obbligazione risarcitoria.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.1596/2022 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

-dichiara che la responsabilità dell'evento è riconducibile esclusivamente al Consorzio per le Autostrade Siciliane convenuto e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore che vengono liquidati in € 700,00, per i titoli, le causali e con gli interessi specificati in parte motiva;

-condanna, altresì, il Consorzio convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 389,00, di cui € 43,00 per spese e € 346,00 per compensi, oltre



Sentenza n. 143/2025
RG n. 1596/2022
Sentenza n. cronol. 1107/2025 del 28/01/2025

IVA e CPA, nonché spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore che ha reso le dichiarazioni di legge.

Così deciso in Messina lì, 28.01.2025.

Il Giudice di Pace
dott.ssa Santa Nastasi Nastasi



**Pagamento condanna Sent. n. 143 del 28.01.2025 con distrazione spese legali al difensore - COASS -
21 - 2625 - CAS c. Basile Salvatore - GdP Messina (Nastasi) - R.G. 1596/2022 -**

1 messaggio

Daniele Failla <studiolegalemi@hotmai.it>

4 febbraio 2025 alle ore 11:13

A: "Diana Mangione - Sircus S.r.l." <dmangione@sircus.it>, "ufficiosinistri@autostradesiciliane.it" <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it>

Spett.li CAS e Service Lercari,

faccio seguito all'ultima mia sottoriportata e Vi trasmetto i conteggi in dettaglio, trasmessimi a mezzo PEC che si allega dal Collega avversario, per il pagamento degli esiti dell'allegata Sentenza n. 143/2025, resa dal GdP di Messina Dott.ssa Santa Nastasi, a definizione del proc. N. 1596/2022 in oggetto, **completi di Delega al difensore per l'incasso, doc. e IBAN del Difensore distrattario in sentenza nonchè delegato dal Danneggiato-Attore all'incasso della sorte**, unitamente a doc. id. e cod. fisc. dell'Attore-danneggiato e del suo difensore.

Pertanto, onde evitare azione esecutiva nei confronti del CAS, dovrà provvedersi al pagamento **in favore del difensore attoreo, Distrattario come da sentenza nonchè Delegato all'incasso anche della sorte giusta allegata delega dell'Attore, Avv. Cosimo Pietro Paolo Messina, per tutti i titoli relativi alla sentenza di condanna, della somma totale e complessiva di € 1.308,66 (di cui € 760,80 per sorte ed € 547,86 per spese legali distratte al difensore) all'IBAN di questo difensore: IT73B0306982072100000003793, che troverete nell'allegata PEC di trasmissione per la debita verifica di correttezza.**

Si conferma la regolarità dei conteggi.

V'è distrazione al difensore in sentenza.

Le spese di registrazione Sentenza rimangono a carico del CAS.

Nell'attesa di ricevere copia o conferma dell'eseguito pagamento per confermare al Collega l'avvenuto adempimento e l'estinzione del debito di Sentenza, si augura buon lavoro.

Avv. Daniele Failla

P.S.

seguirà mia fattura caricata su NPS

Da: Daniele Failla <studiolegalemi@hotmai.it>

Inviato: mercoledì 29 gennaio 2025 16:58

A: Diana Mangione - Sircus S.r.l. <dmangione@sircus.it>; ufficiosinistri@autostradesiciliane.it <ufficiosinistri@autostradesiciliane.it>

Oggetto: Trasmissione Sent. n. 143 del 28.01.2025 con distrazione al difensore - COASS - 21 - 2625 - CAS c. Basile Salvatore - GdP Messina (Nastasi) - R.G. 1596/2022 -

Spett.li CAS e Service Lercari,

Vi trasmetto in allegato la Sentenza n. 143/2025 di ieri 28/01/2025, definitoria del procedimento in oggetto, con la quale il Giudice di Pace di Messina, Dott.ssa Santa Nastasi, ha accolto equitativamente la domanda risarcitoria attorea con condanna del CAS anche alle spese di lite da distrarsi in favore del difensore Attoreo.

Richiederò a breve, come di consueto, a controparte i conteggi e tutta la documentazione necessaria al pagamento di quanto condannato in Sentenza, onde evitare l'inizio dell'azione esecutiva, che provvederò ad inoltrarVi non appena trasmessimi dal Collega Attoreo.

Buon lavoro.

Avv. Daniele Failla

Da: Daniele Failla <studiolegalemi@hotmai.it>

Inviato: mercoledì 2 ottobre 2024 16:34

A: Diana Mangione - Sircus S.r.l. <dmangione@sircus.it>

Oggetto: Aggiornamento - COASS - 21 - 2625 - CAS c. Basile Salvatore - GdP Messina (Nastasi) - R.G. 1596/2022 - In Decisione senza termini

Diana buonpomeriggio,

Ti aggiorno sul contentioso in oggetto informandoTi che all'udienza di stamattina il Giudice ha introitato la causa in Decisione senza termini, come da Verbale d'udienza che allego.

Ho provveduto a depositare le Note Conclusive per il CAS che qui Ti allego.

Sarà mia cura trasmetterTi la Sentenza definitoria non appena pervenutami.

Buon lavoro

Daniele

Da: Diana Mangione - Sircus S.r.l. <dmangione@sircus.it>

Inviato: martedì 12 marzo 2024 17:23

A: 'Daniele Failla' <studiolegalemi@hotmai.it>

Oggetto: R: Aggiornamento - COASS - 21 - 2625 - CAS c. Basile Salvatore - GdP Messina (Nastasi) - R.G. 1596/2022 - 02 Ottobre 2024 p.c. e disc. con Note

Studio legale
Avv. Cosimo Messina

Via Arcodaci n.26 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

Tel. 090/9707200 - 349/8661088

Cod. fisc. MSS CMP 70H29F206J - P. IVA 02526940834

IBAN: IT73B 03069 82072 10000003793

parcella

| | |
|------------------|---------------------|
| Cliente | |
| Nome e | Basile Salvatore |
| | via Due Torri n. 27 |
| C.A.P. | 98057 |
| Num. tel. | Città MILAZZO |
| C. f./P. IVA | Prov. |
| BSLSVT64A22F206R | |

30.01.25

| Prestazione | Competenze e onorari | Spese generali 15% | Spese Esenti |
|---|----------------------|--------------------|--------------|
| sentenza G.d.P. Messina RG 1596/22 Basile/Cas | € 346,00 | € 51,90 | € 43,00 |

| | | |
|-----|--------------------------|----------|
| CPA | Totale importo | € 397,90 |
| | 4% | € 15,92 |
| IVA | Totale Imponibile | € 413,82 |
| | 22% | € 91,04 |
| | Totale a Saldo | € 504,86 |
| | Spese esenti | € 43,00 |
| | Totale da pagare | € 547,86 |

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 609,76

Data Iniziale: 05/08/2021

Data Finale: 31/12/2024

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Agosto 2021

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2024

Indice Istat utilizzato: FOI generale

| Dal: | Al: | Capitale Rivalutato: | Tasso: | Giorni: | Interessi: |
|------------|------------|----------------------|--------|---------|------------|
| 05/08/2021 | 31/12/2021 | € 659,15 | 0,01% | 148 | € 0,03 |
| 01/01/2022 | 05/08/2022 | € 659,15 | 1,25% | 217 | € 4,90 |
| 05/08/2022 | 31/12/2022 | € 693,91 | 1,25% | 148 | € 3,52 |
| 01/01/2023 | 05/08/2023 | € 693,91 | 5,00% | 217 | € 20,63 |
| 05/08/2023 | 31/12/2023 | € 699,39 | 5,00% | 148 | € 14,18 |
| 01/01/2024 | 05/08/2024 | € 699,39 | 2,50% | 218 | € 10,44 |
| 05/08/2024 | 31/12/2024 | € 700,00 | 2,50% | 148 | € 7,10 |

Indice alla Decorrenza: 104,7

Indice alla Scadenza: 120,2

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,148

Totale Rivalutazione: € 90,24

Capitale Rivalutato: € 700,00

Totale Colonna Giorni: 1244

Totale Interessi: € 60,80

Rivalutazione + Interessi: € 151,04

Capitale Rivalutato + Interessi: € 760,80

Studio legale
Avv. Cosimo Messina

*via Ten. Col. Arcodaci n.26
98051 Barcellona P.G. (ME)*

Telefono 090/9707200 – 349/8661088 Fax 090/9706463

Spett.le
Studio legale
Avv. Daniele Failla

Oggetto: causa G.d.P. di Messina RG 1596/22 Basile / CAS

Con riferimento alla causa di cui in oggetto, formulo la presente per significarVi che il mio assistito signor **Basile Salvatore**, chee meco sottoscrive,

delega

il sottoscritto avv. Cosimo Messina all'incasso della complessiva somma di **€. 760,80** e, pertanto, il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate: **IT73B 03069 82072 100000003793 Banca Intesa San Paolo agenzia di Barcellona P.G. c/c intestato ad Avv. Cosimo Pietro Paolo Messina.**


In attesa dell'invio del relativo pagamento, colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Barcellona P.G. 30.01.25


Basile Salvatore




Avv. Cosimo Messina



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Nome..... | SALVATORE |
| Sesso..... | 22/01/1964 |
| Palio n. 61 | P. 1. s. A. (1387) |
| Cittadinanza..... | MILAZZO (ME) |
| Cittadinanza..... | ITALIANA |
| Residenza..... | MILAZZO (ME) |
| Via..... | DUE TORRI, 27/A |
| Stato civile..... | ***** |
| Professione..... | OPERAIO |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI | |
| Statura..... | 1,75 |
| Capelli..... | CASTANI |
| Occhi..... | CASTANI |
| Segni particolari..... | --- |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |

| | |
|--|--------------------|
|  | |
| Firma del titolare. | <i>Paul Basile</i> |
| MILAZZO | il 08/07/2013 |
| Impronta del dito indice sinistro | IL SINDACO |
|  | |
|  | |



Calcolo della Devalutazione Monetaria

Importo da Devalutare: € 700,00

Dal mese di: Dicembre 2024

Al mese di: Agosto 2021

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Dicembre 2024: 120,2

Indice Agosto 2021: 104,7

Raccordo Indici: 1

Indice di Devalutazione: 0,871

Totale Devalutazione: € 90,24

Importo Devalutato: € 609,76

studiolegalemigliore@hotmail.it

Da: avvcosimomessina@pec.giuffre.it
Inviato: giovedì 30 gennaio 2025 13:05
A: daniele.failla@avvocatisiracusa.legalmail.it
Oggetto: Re:POSTA CERTIFICATA: Richiesta conteggi + IBAN + Doc. Id. per pagamento esiti
Sentenza n. 143/2025 - Basile Salvatore c. CAS - GdP Messina (Nastasi) - R.G.
1596/2022
Allegati: CCF30012025_00001.pdf; cartaidentità.pdf; codicefiscale.pdf

Gent.ma collega,
riscontro la pregiata Sua del per rimetterLe in allegato:

- delega incasso;
- copia documento e codice fiscale del cliente;;
- copia documento e codice fiscale del sottoscritto;
- pro-forma competenze legali
- calcolo interessi.

Nel contempo preciso che:

- sorte €. 700,00

- interessi €. 60,80

TOTALE €. 760,80

(non ho calcolato altri interessi perchè irrisori)

- le spese legali ammontanto ad **€. 547,86**. (come da proposta di parcella in allegato) - ho regime ordinario -

Il bonifici potranno avvenire sulle seguenti coordinate IBAN: **IT73B 03069 82072 100000003793** c/c intestato al sottoscritto.

Vi prego volermi comunicare quando procederete ai relativi bonifici.

Tanto dovevo e con l'occasione pongo i miei più cordiali saluti